



GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

Prot. n. 197/16 del 3 febbraio 2016

RELAZIONE ANNUALE – Anno 2015

(ai sensi dell'art. 13-bis Legge n. 212/2000)

A) CONSIDERAZIONI E RILIEVI SULLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- 1) La Giustizia fiscale, soprattutto dal punto di vista sostanziale, è un pilastro della pace sociale, per cui l'attività dello Stato e di tutti gli altri Enti impositori, dovrebbe essere ispirata al conseguimento di tale scopo.

Paradossalmente nella nostra Repubblica, e in particolare nell'attuale momento storico, tale attività si articola in modo tale da rendere sempre più lontano il raggiungimento della suddetta finalità, inasprando in modo intenso e progressivo il rapporto tra Fisco e Contribuente.

Consapevole comunque della bontà di tale principio, il legislatore aveva voluto garantire il contribuente contro ogni disfunzione, irregolarità, scorrettezza e prassi amministrative anomale e a tal fine aveva approvato la legge n. 212 del 27 luglio 2000, intitolata "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente".

Sul piano politico e giuridico lo Statuto apparve subito come una grande conquista anche da tutte le giurisdizioni, perché ritenuto attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e quindi contenente i principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Esso, però, pur contenendo norme di valenza costituzionale, sul piano formale è una legge ordinaria e quindi lo stesso legislatore ha cominciato a modificarlo a ritmo serrato con vari successivi provvedimenti legislativi.

Ormai, nel momento attuale, tali modifiche hanno superato il numero di 600, come risulta dalla stampa specializzata e continueranno ancora, come si vedrà più avanti nell'ultima legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

In sostanza, quella legge che quindici anni fa appariva come la conquista "di una impossibile civiltà fiscale", è diventata ora uno "zerbino" che il legislatore calpesta continuamente ed impunemente.

È il caso di ripetere quello che ha scritto ironicamente un giornalista del Corriere della Sera "Lo Statuto è più violato dei limiti di velocità in autostrada, in assenza di tutor".

- 2) In sede di applicazione pratica, va però precisato che lo Statuto non ha raggiunto i suoi fini, perché l'Organo che dovrebbe difenderlo e farlo rispettare (il Garante del Contribuente), non è dotato di poteri adeguati.

Esso non ha poteri ordinatori, repressivi o sanzionatori, come le altre Autorità indipendenti, ma solo poteri di "persuasione", che non trovano spesso favorevole accoglimento.

Le norme dello Statuto, infatti, sono piene di parole utilizzate per compiere solo opera di "persuasione", ma con quale esito?

Il Garante "richiama gli uffici al rispetto dei termini per il rimborso d'imposta (art. 13, comma 10); richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della legge (art. 13, comma 9); attiva il procedimento di autotutela, ma non attua (art. 13, comma 6)".

Tutte le richieste del Garante non sono vincolanti per gli Enti impositori, perciò ha ragione il Prof. Fantozzi quando scrive che lo Statuto non tutela affatto il contribuente.



3) Cosa si potrebbe fare per invertire questo negativo giudizio?

Ho già in precedenza formulato una proposta a tal riguardo.

Si potrebbe intervenire sull'attivazione dei procedimenti di autotutela modificando l'art. 13, comma 6, della legge sul punto e stabilendo che, ove questa non venga accolta dall'ufficio, la parte interessata possa impugnare il rifiuto davanti alla C.T.P. competente, unicamente per stabilire la legittimità o meno della richiesta di applicazione dell'autotutela e non per decidere nel merito, funzione che sarebbe preclusa dalla scadenza dei termini.

3.1 Un'altra possibile modifica potrebbe riguardare i rimborsi, soprattutto quelli convalidati che, peraltro, potrebbero addirittura essere attuati mediante ricorso ad un decreto ingiuntivo emesso dall'autorità Giudiziaria.

In breve il Garante, al cospetto di una richiesta di rimborso legittima ed in assenza di vincoli ostativi, dovrebbe avere il potere di emettere un ordine di pagamento a breve, con gli interessi a favore dell'avente diritto.

Lo stesso legislatore si è reso conto della gravità di tale problema che altera sensibilmente i rapporti tra Fisco e Contribuenti, stabilendo addirittura l'obbligo di corrispondere al contribuente un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo (art. 28 del D.L. n. 69 del 21.06.2013, cosiddetto "Decreto del Fare").

Nonostante tale intervento normativo, i tempi per i rimborsi non si sono accorciati, anche perché l'indennizzo non si applica di ufficio (ed una tale operazione sarebbe semplicissima) a carico del responsabile del procedimento, ma a seguito di un separato procedimento da instaurare a cura e spese di parte davanti ad altra Autorità amministrativa.

Al cospetto di questi ulteriori ed inutili adempimenti onerosi per il contribuente, "la prassi amministrativa del ritardo continua ad alimentare la rabbia del contribuente".

3.2 Appena entrato in vigore lo Statuto del Contribuente, sorse il problema se l'Organo del Garante si applicasse solamente ai tributi erariali oppure anche agli altri tributi regionali, provinciali, comunali, ecc.

In assenza di una norma espressa e nel debito, vennero in alcuni casi istituiti Garanti a livello locale.

Tale istituzione venne effettuata per prima dalla Regione Lombardia che, con la legge regionale n. 10 dell'1.07.2003, prevede un Difensore Civico regionale con funzioni estese alle rispettive imposte.

Successivamente provvide la Regione Toscana con la legge regionale n. 31 del 18.02.2005.

Infine fu la volta anche della Provincia di Verona e finanche del Comune di Maranello (MO).

L'evoluzione dottrina ha secondo me eliminato diversi dubbi, anche perché l'art. 1 dello Statuto imponeva alle Regioni di adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali in esso previste.

Una ulteriore base normativa in tal senso si rinviene nell'art. 17 della legge n. 212/2000, secondo il quale le disposizioni dello Statuto si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e degli organi indiretti dell'Amministrazione Finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Nonostante ciò sarebbe opportuno stabilire, con una norma espressa, l'ambito di esercizio dei poteri del Garante ed eliminare ogni possibile contestazione sulla legittimità dell'azione di tale Organo rispetto ai tributi delle Regioni e degli Enti locali e nei confronti degli uffici e dei soggetti che li gestiscono.

- 3.3 Va poi doverosamente evidenziato che il Consiglio di Stato – IV Sezione, con sentenza n. 5410/2015 dep. il 30.11.2015, ha accolto il ricorso proposto da una società, dichiarando illegittimo il rifiuto della Società Equitalia di rilasciare copia degli atti relativi ad alcune cartelle pendenti a proprio carico da oltre cinque anni.

Secondo la Società Equitalia, i documenti richiesti non erano più accessibili perché era scaduto il tempo di tenuta obbligatoria, previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 sulla riscossione.

Il Consiglio di Stato, però, ha bocciato la tesi della Società Equitalia con una interpretazione orientata costituzionalmente alla tutela del diritto di difesa, spiegando che il termine dei cinque anni deve considerarsi minimo.

Tale situazione era stata da questo Garante già segnalata nella relazione del secondo semestre 2013 con adeguata censura nei confronti della Società Equitalia.

In tale circostanza era stata evidenziata l'osservazione secondo la quale davanti al Giudice Tributario, ove la Società Equitalia non fosse stata in grado di assolvere all'onere della prova in merito alla produzione di copia della cartella ritualmente notificata, sarebbe rimasta sicuramente soccombente.

Con tale sentenza il problema non può dirsi completamente risolto, perché sarebbe ora necessario rivedere i criteri di organizzazione interna della Società Equitalia e accertare se e quante cartelle di pagamento siano state eliminate dopo il quinquennio citato, e ciò al fine di evitare responsabilità erariali derivanti da possibili processi tributari con esito sicuramente negativo e quindi da mancata riscossione di tributi.

- 3.4 Nella recente legge di stabilità è continuamente violato ad esempio l'art. 2, comma 4, della Legge n. 212/2000, il quale stabilisce che "le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo completamente modificato". Invece, nella maggior parte dei casi, la legge di stabilità riporta solamente la parte modificata, per cui incombe dopo al contribuente interessato fare il collage con la norma residua.

E tutto ciò senza considerare poi la violazione surrettizia dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000, il quale stabilisce: "Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".

La legge di stabilità è stata promulgata e pubblicata lo stesso giorno, 28 dicembre 2015, ed entrata in vigore dopo appena tre giorni, e cioè il 1° gennaio 2016.

Sotto il profilo formale potrebbe dirsi rispettato il citato articolo 3 dello Statuto ma, sostanzialmente, deve ritenersi violato in relazione a quelle norme che comportano modifiche ad alcuni tributi locali e alle modalità di riscossione del tributo periodico alla RAI-TV.

B) FATTI E PROBLEMI ORDINAMENTALI CHE ALTERANO IL RAPPORTO TRA FISCO E CONTRIBUENTE

- 1) Il legislatore fa sovente ricorso ad una tecnica normativa molto censurabile, dimenticando innanzitutto che la legge è diretta ai cittadini che la debbono osservare e perciò dovrebbe essere usato un linguaggio facilmente intellegibile, e non complesso ed espresso sovente in linguaggio "politichese" che è difficilmente comprensibile.

Negli anni remoti ogni legge era divisa in articoli che riportavano l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.

Ora, da qualche tempo, abusando del sistema parlamentare della "fiducia", s'impone una legge con un solo articolo che poi viene suddiviso in centinaia di commi.

In qualche caso si è fatto ricorso ad artificiose moltiplicazioni di commi e sotto-commi con numerazione latina (36 *nonevicies*, 36 *vicies bis*, ecc., vedasi Legge n. 148/2011 - Legge sullo Sviluppo).

L'ultima legge n. 208/2015 consta di un articolo unico e 999 commi, ma non ha superato il record della legge Finanziaria n. 296 del 2007, che constava di un articolo unico con 1364 commi.

- 2) Un problema serio è quello degli avvisi c.d. "BONARI O D'IRREGOLARITÀ".

L'Amministrazione Finanziaria ne spedisce a dismisura e specifica in calce che essi hanno valore solo informativo e non sono impugnabili in sede contenziosa.

La giurisprudenza di legittimità però, con pronunce prevalentemente contrarie, risponde che se detti avvisi contengono una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, sono giuridicamente impugnabili.

Al cospetto di tale situazione, il legislatore non potrà rimanere inerte per diverse ragioni.

- a) La ricorribilità immediata di decine di migliaia di avvisi bonari o d'irregolarità emessi ogni anno, rischia di ingolfare la macchina della Giustizia Tributaria.
- b) Occorre tentare di garantire (nei limiti del possibile) la "certezza del diritto" al contribuente, che ha diritto di sapere se sia obbligatorio o no impugnare un atto che potrà ledere il suo patrimonio e, soprattutto, da quale data, dal momento che tali avvisi vengono spediti con posta ordinaria e quindi senza la certezza della data di ricezione (elemento essenziale per il computo dei termini per l'impugnativa).
- c) Gli uffici dovrebbero modificare l'attuale prassi operativa ed inserire negli atti citati tutte le informazioni di garanzia per il contribuente (art. 7 – Legge n. 212/2000).

d) Recenti studi hanno confermato che l'incertezza sulle tematiche fiscali è un tema fortemente sentito dai contribuenti italiani.

Tale incertezza proviene soprattutto dai seguenti fattori: ambiguità della normativa, suscettibile quindi di interpretazioni talvolta assai difformi tra loro; frequentissimi e spesso contraddittori provvedimenti legislativi (più numerosi delle previsioni metereologiche) che determinano notevoli difficoltà applicative e sconcerto nei contribuenti e nei professionisti che devono applicarle; orientamenti a volte contrastanti della giurisdizione tributaria di merito, dovuti anche alla mancanza di adeguate competenze dei Giudici nel valutare i problemi fiscali.

3) Oltre a tali situazioni, si aggiungono quelle relative ai tributi comunali.

Nell'anno 2015 si è assistito ad una specie di danza, quasi tribale, tra Governo ed Enti locali, in merito ai termini per la determinazione delle aliquote IMU – TASI.

Molti Comuni hanno deliberato fuori termine l'aumento delle aliquote, creando sconcerto negli operatori e nei contribuenti, i quali ora dovranno ricorrere ad eventuali procedure di rimborso nel caso abbiano versato in buona fede più del dovuto.

E questo non sembra il modo di creare certezza del diritto, come desidera il Governo, ma solo confusione e danni per il contribuente.

Dall'ICI all'IMU il regime d'imposizione delle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti stretti è cambiato più volte in modo schizofrenico ed ora è diventato più complicato accedere alle agevolazioni che via via si sono sempre più ridotte.

Ora, con la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015), le regole cambiano ancora una volta e lo sconto non è più concesso sulla base di una scelta discrezionale del Comune, ma direttamente dalla legge in base a determinate condizioni.

Condizione necessaria per accedere all'agevolazione è che il contratto di comodato venga registrato e ciò comporta un onere minimo di euro 216 (200 euro per l'imposta di registro e 16 euro per marca da bollo per ogni quattro pagine di contratto).

A prescindere dalle altre condizioni di carattere accessorio, le nuove regole sono più rigorose e fanno riferimento alla sola unità immobiliare (escluse quelle di lusso) concessa in comodato d'uso a parenti in linea retta come abitazione principale, a condizione che il contratto, come già detto, sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune un immobile adibito a propria abitazione principale.

Quindi, se il comodante possieda una casa di vacanza, ma anche lo 0,001% di un'altra casa in Italia, il comodato non opera.

Al comodatario invece non vengono poste condizioni e il comodato opera anche se possiede decine e decine di abitazioni.

Est modus in rebus.



È doveroso e giusto prevenire e punire gli evasori in qualsiasi settore tributario, ma esagerare in tema di condizioni (anche in parte irrazionali) mi sembra alquanto controproducente perché, pur nelle ipotesi consentite, si rende più gravosa la condizione del contribuente.

- 4) Con l'art. 1, comma 1, n. 1 lett b), della legge n. 23/2014 (Legge Delega Fiscale), è stato disposto che il legislatore delegato debba emettere nuove norme con cui assicurare "un aumento della funzionalità della Giustizia Tributaria".

Questa norma ha una vastissima latitudine e stranamente non comprende due problemi importanti a monte e che concernono un nuovo sistema di selezione degli Organi della Giustizia Tributaria.

Tale delega però è stata attuata in modo deficitario, lasciando insoluti tanti altri problemi che incidono sulla richiesta funzionalità e che da tempo hanno determinato e determinano gravissimo danno all'Erario.

- 4.1 Uno di questi problemi, spesso da me denunciati e che sussiste nella Regione Puglia, è quello della distribuzione territoriale dei Giudici nella Commissione Tributaria Regionale tra la sede centrale e le Sezioni Staccate.

Nella sede centrale di Bari sono operanti circa 10 Sezioni, che complessivamente hanno un carico di 1575 processi, mentre quella staccata di Lecce (formata da tre Sezioni) ha un carico di 4742 processi e quella staccata di Taranto (formata da due Sezioni) ha un carico di 3453 processi (dati rilevati dalla Relazione sull'Amministrazione della Giustizia Tributaria in Puglia nel periodo 1.7.2013 – 30.06.2014).

I tempi di definizione dei processi sono i seguenti:

Sede Centrale:	anni 1;	mesi 4;	gg. 21;
Sez. Staccata di Lecce	anni 2;	mesi 6;	gg. 4;
Sez. Staccata di Taranto	anni 4;	mesi 10;	gg. 10.

Da tali dati è facile dedurre che si sarebbe dovuto effettuare un trasferimento di almeno tre Sezioni a Lecce ed altri tre a Taranto, ma un tale analogo intervento, se lo può fare un Presidente del Tribunale in base alla legge (sull'Ordinamento Giudiziario), non lo può fare un Presidente di C.T.R., perché per fare ciò occorre un decreto del MEF di concerto con il Ministro del Tesoro e del Ministro della Giustizia (art. 1, comma 4, Decreto Leg.vo n. 545/92 e D.M. 06.06.2000).

E fortunatamente non è stata richiesta l'approvazione unanime della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Il Presidente della C.T.R. dell'epoca (2007) attivò comunque il Ministero ma, al cospetto di una incomprensibile inerzia e ravvisando anche una grave danno per l'Erario e per il rispetto di tempi ragionevoli nel servizio propose, con atto dell'8.02.2007 prot. n. 47/P/2007, formale denuncia alla Procura Nazionale della Corte dei Conti.

Bisognerà attendere chissà quanto tempo ancora per risolvere questo semplice problema che, se per un verso danneggia l'Erario dello Stato, per altro verso danneggia il contribuente e tale corollario non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

4.2 Un altro caso particolare in questa Regione, meritevole di menzione, riguarda la mancata istituzione a Trani (BT) della Commissione Tributaria Provinciale a seguito della costituzione della nuova provincia policentrica di Barletta-Andria-Trani, formata da dieci comuni e con un bacino di utenza di 393.000 abitanti (Legge n. 148 dell'11.06.2004).

Tale istituzione deve avvenire a Trani, indicata nello Statuto Provinciale come sede di tutti gli uffici giudiziari.

A tal riguardo è doveroso precisare che il Ministero non ha alcun potere discrezionale, poiché la norma di cui all'art. 1 del Decreto Leg.vo n. 545/92 è imperativa "... gli Organi della Giurisdizione Tributaria, previsti dal D.P.R. 26.10.1972 n. 636, sono riordinati in Commissioni Tributarie Provinciali aventi sede nel capoluogo di ogni Provincia ..." per cui il MEF potrebbe ometterne la costituzione solo se facesse modificare dal Parlamento tale norma.

E di tanto il MEF era all'epoca perfettamente consapevole, tanto è vero che, subito dopo l'approvazione della legge 148/2004, sollecitò tramite il Direttore Generale Bovi, il Presidente della C.T.R. della Puglia a trasmettere dati e informazioni utili per l'istituenda C.T.P.

Il citato Presidente rispose subito e fornì anche adeguati suggerimenti per lo scorporo del personale magistratuale e di quello amministrativo dalla C.T.R., dalla C.T.P. di Bari e dalla C.T.P. di Foggia a quella della istituenda C.T.P. di Trani.

La proposta del Presidente della C.T.R. venne approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ma il MEF non si degnò di rispondere, nemmeno per correttezza istituzionale.

Non si dimentichi che a suo tempo il Comune aveva già messo a disposizione, a titolo gratuito, anche dei locali e che dalla istituzione della nuova C.T.P. derivano ancora vantaggi economici per l'Erario.

Quanto precede (è dimostrabile documentalmente) evidenzia una grave omissione da parte del MEF, il che ha determinato un inasprimento dei rapporti tra Contribuenti e FISCO, reso ancora più teso e duro dopo una recente e prospettata decisione avventata di chiudere perfino l'Ufficio Territoriale di Trani dell'Agenzia delle Entrate (per quest'ultima vicenda seguirà a parte una diversa e particolareggiata relazione).

5) Le novità strane della Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015).

Non vi è dubbio che il tasso di evasione del contributo annuale alla RAI-TV sia attualmente elevato, ma il sistema antielusivo adottato dall'art.1, comma 153, della Legge citata, non sembra idoneo al fine e fondamentalmente comporterà oneri pesanti per il FISCO.

Il legislatore, come al solito, non si pone quasi mai il problema della verifica dell'impatto eventuale che una nuova norma ha su altre parti connesse dell'Ordinamento.

Manca in sostanza, nella specie, il lavoro di coordinamento della nuova norma con l'Ordinamento tributario sostanziale e processuale.

Le censure che si possono fare a caldo sono le seguenti:



- a) È stata prevista una “presunzione” di possesso di un apparecchio radiotelevisivo a carico di chi è titolare di una fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente ha la sua residenza anagrafica (art. 1, comma 153).

Orbene, anche se si tratta di una presunzione relativa (contestabile quindi con la dichiarazione contraria), essa modifica la concezione originaria che tale categoria concettuale ha nel nostro Codice, giacché essa non ha i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e che essi debbono essere gravi, precisi e concordanti.

- b) La fattura emessa dal fornitore di energia elettrica non è un atto processualmente impugnabile e neanche utilizzabile per agire esecutivamente nei confronti del contribuente.

Consegue allora che l’Ente impositore, se intende costringere l’evasore a pagare, può percorrere solo due vie:

- 1) emettere un avviso di accertamento a carico di costui e seguire la via normale della riscossione;
- 2) conferire alla fattura carattere esecutivo nella parte relativa al contributo e provvedere poi alla riscossione tramite la Società Equitalia.

In tal caso la fattura acquisterebbe la natura di atto impugnabile e dovrebbe contenere tutte le informazioni di garanzie previste dall’art. 7 della Legge n. 212/2000.

La prima via è onerosa, considerando l’esiguità della somma dovuta dal contribuente. La seconda sembra ontologicamente difficile da concepire.

In ogni caso, e ammesso e non concesso che ciò fosse possibile, il carattere parzialmente esecutivo della fattura creerebbe gravi conseguenze a carico del contribuente perché, in caso d’impugnazione, dovrebbe presentare il ricorso alla C.T.P. del luogo dove ha sede legale la Società fornitrice dell’energia elettrica (ENEL, EDISON, ecc...), che notoriamente è molto lontana dalla propria residenza.

- 6) Con l’art. 9 del Decreto Leg.vo 24.09.2015 n. 156, è stata apportata una modifica all’istituto della mediazione previsto dall’art. 17-bis del Decreto Leg.vo n. 546/92, soprattutto sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

In sostanza, si è estesa l’applicabilità dell’istituto anche agli atti emessi dalle Regioni, dagli Enti locali e quindi da tutti gli Enti impositori (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e dei Monopoli, Regioni, Province, Comuni, Società Equitalia ed altri Concessionari della riscossione, INAIL, INPS, Consorzi di bonifica, Camere di Commercio, Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, in relazione all’accertamento ed alla riscossione del contributo unificato).

Però tale estensione sarà di difficile applicazione, perché la norma dice: “Per gli altri Enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente (cioè quella che devolve l’esame del reclamo ad una unità operativa interna diversa da quella che ha emesso l’atto oggetto del reclamo) si applica compatibilmente con la propria struttura amministrativa”.

In sostanza, poiché l'esame e la valutazione del reclamo e della proposta di mediazione deve avvenire ad opera di un'apposita struttura diversa ed autonoma da quelle che hanno curato l'istruttoria dell'atto, sorge il problema della possibilità di attivare, in concreto, una tale struttura nei piccoli comuni o negli Enti impositori che hanno un organico amministrativo molto limitato.

Ed allora, considerando soprattutto che a livello di Enti locali vi sono diverse migliaia di comuni (con un numero di abitanti limitato tra le 1.000 e 2.000 unità) con un organico di pochissime unità amministrative e che, in ogni caso, è garantito ad ogni contribuente il diritto di difendersi e quindi il dovere di proporre il reclamo-mediazione (pena l'irregolarità dello stesso, a norma dell'art. 17-bis, comma 2, nuova finanziaria), sorge spontanea la domanda: come bisogna procedere per accertare preventivamente la predetta compatibilità? Chi dovrà attivarsi: il contribuente oppure l'Ente interessato?

Si potrebbe allora proporre per i piccoli comuni la via di un Consorzio di Servizi, previsto dal Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali).

Ma per altri Enti impositori, ad esempio per i Consorzi di Bonifica, il problema si presenta ancora più grave.

Vero è che si è legiferato con evidente superficialità, eventualmente si poteva differire di autorità l'applicazione di tale aspetto della norma ad un momento successivo alla costituzione di tali nuove strutture interne autonome e non creare un vuoto normativo di difficile riempimento, ma suscettibile solo di arrecare danno al contribuente ed intralcio al processo tributario.

Un tale problema va esaminato con urgenza dal Governo, giacché non può ritenersi ammissibile e giusto che l'istituto della mediazione sia accessibile solo a determinati contribuenti e non ad altri, solo per ragioni di carattere amministrativo e organizzativo.

- 7) Nel settore del sistema sanzionatorio si è verificato un fatto di particolare gravità che susciterà forti problemi e reazioni da parte di contribuenti onesti: la concessione di un'amnistia criptata ad un vasto numero di evasori fiscali.

Va opportunamente premesso che alla vigilia del Natale 2014, il giorno in cui si comincia a parlare di bontà, solidarietà e di "*volemos bene*", il Governo non poteva rimanere insensibile al "grido di dolore" che si levava nel Paese da una vasta categoria di "derelitti" (cioè quella degli evasori fiscali) e così, con un beneaugurante "STATE SERENI", pensò ad un magnifico regalo.

Infatti, non potendo seguire la procedura per un'amnistia "aperta" (perché l'art. 79 della Costituzione – fortunatamente modificato con la Legge Costituzionale n. 1 del 6.03.1992, dopo il "terremoto" di MANI PULITE – impone che la delibera parlamentare deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera) ha adottato il sistema "dell'amnistia criptata".

Tale sistema consente di modificare alcuni elementi della norma penale tributaria in modo da rendere lecite, dal punto di vista penale, alcune condotte evasive che prima erano ritenute illecite. È questo sistema che, con forte ipocrisia, era stato previsto dal Consiglio dei Ministri

nella seduta del 24.12.2014, aumentando le soglie di punibilità dei reati di cui agli articoli 2 – 3 – 4 – 5 – 10 bis e 10 ter del Decreto Leg.vo n. 74/2000.

Le immediate e forti critiche sollevate da più parti (anche per la ventilata possibile applicazione a favore di un noto uomo politico, già condannato in base all'art. 4 dello stesso Decreto), hanno suggerito al Governo l'opportunità di accantonare provvisoriamente il problema.

Il disegno, a suo tempo programmato, è stato però attuato con il recente Decreto Leg.vo n. 158 del 24.09.2015 (già pubblicato nella G.U.) che il Governo ha redatto sulla base della Legge delega n. 23 dell'11.03.2014.

Ciò che più offende i contribuenti onesti e altera sensibilmente il rapporto tra FISCO e CONTRIBUENTE, è il fatto che il Parlamento, su richiesta del Governo, avvertendo la necessità di contrastare l'evasione fiscale (sempre affermata e mai bene attuata), aveva approvato la Legge n. 148 del 14.09.2011 e, con l'art. 2, comma 36 *vicies-semel*, e poi aveva abbassato le soglie di punibilità per gli stessi reati e ciò per cogliere una fascia maggiore di evasori.


Ma da tale insensata manovra consegue per l'Amministrazione Finanziaria un grave danno di immagine ed erariale, anche perché, per effetto dell'art. 2 del Codice Penale, la modifica avrà effetti retroattivi e porterà, attraverso un semplice incidente di esecuzione (previsto dal C.P. Penale), all'annullamento delle varie sentenze di condanna emesse in precedenza a carico degli evasori che si trovano nella fascia normativa modificata.

L'A.N.E.F. (Associazione Nazionale Evasori Fiscali) ringrazia sentitamente per il regalo.

I contribuenti onesti amareggiati possono "STARE SERENI" perché il peggio non è ancora arrivato. È importante che nel frattempo continuino a pagare le imposte anche per gli evasori. È questo il "diritto politico vivente" che ha modificato in modo surrettizio l'art. 53 della Costituzione, il quale ora va letto nel modo seguente: "TUTTI, TRANNE GLI EVASORI FISCALI, SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA PROPRIA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA".

In conclusione: si predica troppo a favore della collaborazione tra FISCO E CONTRIBUENTE, ma nella pratica i contribuenti onesti subiscono sempre.

Bari, 3 febbraio 2016


Il Garante del Contribuente
per la Puglia
Dott. Salvatore Paracampo
Salvatore Paracampo

Allegato: Attività svolta - Prospetto statistico.



GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2015

Nell'anno 2015 sono state prodotte n. **595** istanze.

Le n. **595** istanze pervenute, sono state così raggruppate per tipologia:

1. Autotutela c/avvisi di accertamento TOSAP.....	n. 0
2. Autotutela c/avvisi di accertamento e rimborsi ICI – IMU – TAR SU – TASI – TARES – TARI – TRIBUTI CONSORTILI	n. 203
3. Autotutela c/avvisi di accertamento Imposta di Pubblicità	n. 2
4. Autotutela c/avvisi di rettifica rendita catastale.....	n. 1
5. Solleciti rimborsi erariali.....	n. 44
6. Autotutela c/cartelle di pagamento per avvisi di accertamento e liquidazione dichiarazioni.....	n. 95
7. Autotutela c/avvisi di accertamento.....	n. 24
8. Autotutela c/p.v.c. dell'Agenzia delle Entrate e G. di F.....	n. 5
9. Controversie con Società Equitalia Sud S.p.A. e SO.G.E.T. S.p.A. ..	n. 44
10. Autotutela c/ricieste tasse automobilistiche.....	n. 13
11. Richiesta rimessione in termini.....	n. 0
12. Quesiti erariali.....	n. 11
13. Autotutela c/intimazione di pagamento canone TV.....	n. 8
14. Varie (non di competenza).....	n. 15
15. Autotutela c/liq.ne Imp. di Reg. (reg.ne sent. Trib. Civ. Roma)	<u>n. 130</u>

Istanze pervenute nell'anno 2015 n. **595**

PROSPETTO STATISTICO

A) Controversie pendenti al 31.12.2014	n. 350
B) Controversie sopravvenute nell'anno 2015	n. 595
C) Totale	n. 945
D) Controversie definite nell'anno 2015	n. 311
E) Controversie pendenti al 31.12.2015	n. 634
F) Percentuale di definizione sul totale	32,91%
G) Percentuale di definizione sulle istanze sopravvenute	52,27%
H) Tempi di definizione di una pratica	a. 1, m. 1 e gg. 4
I) Attività istruttoria risultante dal protocollo	n. 2329



FASCICOLI DEFINITI NELL'ANNO 2015 = 311				
Favorevoli al contribuente	Parzialmente favorevoli al contribuente	Contrari al contribuente	Rinuncia da parte del contribuente	Pratiche inammissibili
83	29	153	9	37

311 fascicoli definiti nell'anno 2015

